

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

(R.G. n. 899/2016 - Ud. 14.11.18)

MEMORIA

Per il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)

contro

Associazione Legambiente Sicilia (avv.ti Nicola Giudice, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno, Marilena Del Vecchio e Corrado V. Giuliano)

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature-Onlus,
(avv. Nicola Giudice);

i sigg.ri Filippo Arena, Giuliana Reale, Elvira Cusa, Giandomenico Militello (avv.ti Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano e Nicola Giudice);

l'Associazione Movimento No Muos Sicilia;

i sigg.ri Ottavio Evola, Giuseppe Maida e Rosario Buccheri (avv. Claudia Virgadavola);

la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato regionale territorio e ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, l'Azienda Regionale Protezione Ambiente - ARPA Sicilia, l'Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari, Dip. Sviluppo rurale;

il Comune di Niscemi (avv. Edoardo Nigra);

il Comune di Vittoria, il Comune di Ragusa, il Comune di Modica.

Con sentenza n. 133/2016 codesto Consiglio si è definitivamente pronunciato nel giudizio n. 379/2015 R.G.. Detta sentenza è stata gravata di ricorso per revocazione da Legambiente.

Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Risultano infondate le doglianze di controparte in merito alla sussistenza dei presupposti dell'errore di fatto determinante ex art. 395 c.p.c.

Segnatamente, le censure mosse alla sentenza de qua vertono sulla presunta tempestività del ricorso presentato da Legambiente con il quale veniva domandato l'annullamento delle autorizzazioni ambientali per violazione del vincolo di inedificabilità imposto dal regolamento della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi" e dalle vigenti norme di salvaguardia del Piano Paesistico.

Tali censure sono state mosse tramite atto di intervento in aperta elusione del termine decadenziale; conseguentemente non potevano trovare accoglimento in sede di appello.

Tale profilo è stato ampiamente esaminato con la sentenza in esame: *"tanto per la fondamentale ragione che, per pacifica quanto notoria giurisprudenza, dalle facoltà dell'interventore ad adiuvandum esula quella di modificare il thema decidendum proprio del giudizio nel quale viene spiegato il suo intervento.*

Deve invero ricordarsi, in primo luogo, che nel giudizio amministrativo è di norma inammissibile l'intervento adesivo spiegato in primo grado da parte di un soggetto legittimato alla proposizione di un ricorso autonomo, e come tale esperito in contrasto con la regola che l'intervento ad adiuvandum può essere proposto, nel processo amministrativo, solo dal titolare di una posizione collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, e non anche dal portatore di un interesse che lo abilitava a ricorrere in via principale (C.d.S., IV, 12 giugno 2013, n. 3252; V, 8 marzo 2011, n. 1445)" e ancora "Richiamati questi principi, in relazione alla fattispecie concreta va

sottolineato che [...] gli interventi *ad adiuvandum* spiegati nel relativo giudizio, in presenza di una vicenda, oltretutto, di ampio rilievo e risonanza, sono stati proposti soltanto nel 2013, almeno un anno e mezzo dopo (e senza effettive spiegazioni in merito al tempo frattanto decorso)."

Ne discende che il ricorso per revocazione non verte sull'accertamento di un presunto errore di fatto, bensì è teso a contestare l'interpretazione di regole di diritto (quelle che regolano le facoltà dell'interventore *ad adiuvandum* nel processo amministrativo, ex art. 28, comma 2, C.P.A.). non si tratta dunque dell'ipotetica eliminazione di un vizio cagionato dal c.d. "abbaglio dei sensi" (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5196).

La ratio di tale orientamento riposa nella necessità di evitare che detta forma di impugnazione si trasformi in una forma di gravame idoneo a condizionare *sine die* il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (ex multis Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2007, n. 14267).

Il rimedio in esame non è pertanto utilizzabile allorchè incida su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale.

A ben vedere, infatti, il profilo di doglianza così specificato si risolve non già nella "segnalazione" di una svista in cui è incorso il Giudicante (che ha, al contrario, esaminato *funditus* il problema, facendone discendere conseguenze sfavorevoli al *petitum* dell'odierna ricorrente per revocazione) quanto in un sindacato sulle statuizioni della sentenza di appello.

Ove il Giudice si sia comunque pronunciato sull'aspetto in oggetto, non v'è spazio per il rimedio revocatorio.

Nel caso di specie ciò è avvenuto, e la semplice lettura della pronuncia di cui si chiede la revocazione ne costituisce testimonianza evidente.

Il ricorso per revocazione è pertanto inammissibile.

Quanto al giudizio rescissorio, le censure riguardanti la presunta violazione del Regolamento della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi" non potrebbero trovare accoglimento.

Controparte asserisce che le autorizzazioni dell'1 e del 28 giugno 2011 sarebbero in contrasto con il Regolamento di cui sopra laddove esso non consentirebbe la realizzazione in Zona A e in Zona B di installazioni quali il MUOS.

Tali censure sono già risultate destituite di fondamento a seguito delle verificazioni disposte e reiterate in secondo grado, al cui esito ci si riporta.

Ai fini di causa risultava inoltre rilevante anche la previsione delle disposizioni sia nazionali che comunitarie, le quali consentivano la realizzazione di un progetto per motivi connessi alla sicurezza pubblica anche in caso di negativa valutazione di incidenza ambientale (nella specie mancante).

Inoltre, l'installazione de qua coinvolge l'habitat protetto nella misura, irrisoria e già *ex se* ai limiti della trascurabilità, dello 0,0085 % dell'intero SIC.

Pertanto, si chiede

Voglia il Consiglio

rigettare integralmente il ricorso per revocazioe, con ogni pronuncia consequenziale, anche in ordine a diritti e onorari del doppio grado (parzialmente devoluti al Fondo per la riduzione della pressione fiscale: art.9, D.L. n.90/14) salve le spese prenotate a debito.

Palermo, 11/10/18

Marcello Pollara
Avvocato dello Stato